



---

REGOLAMENTO PER L'ACQUISTO DI BENI,  
LAVORI E SERVIZI DELLA FONDAZIONE  
TEATRO ALLA SCALA

---

*di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 e disciplinati dall'art. 36 del D. Lgs. n.  
50 del 18 aprile 2016*

Approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con delibera nr. 767 del  
12 febbraio 2018

## INDICE

Premessa	pag. 1
<b>I. Principi generali e soglie</b>	
<i>art. 1 ambito di applicazione e principi generali</i>	pag. 1
<i>art. 2 aspetti organizzativi</i>	pag. 3
<i>art. 3 definizioni</i>	pag. 5
<i>art. 4 procedure di affidamento</i>	pag. 6
<i>art. 5 limiti di importo e modalità di affidamento</i>	pag. 6
<i>art. 6 Responsabile del procedimento</i>	pag. 7
<i>art. 7 adempimenti nei confronti dell'autorità nazionale anticorruzione (ANAC)</i>	pag. 7
<i>art. 8 soggetti ammessi e requisiti di ordine generale</i>	pag. 8
<i>art. 9 subappalto e cessione del contratto</i>	pag. 9
<b>II. Albo dei fornitori</b>	
<i>art. 10 albo dei fornitori</i>	pag. 9
<i>art. 11 modalità d'iscrizione</i>	pag. 9
<i>art. 12 decadenza dell'iscrizione</i>	pag. 10
<b>III. Procedure di affidamento</b>	
<i>art. 13 affidamenti diretti</i>	pag. 10
<i>art. 14 scelta delle procedure</i>	pag. 11
<i>art. 15 termini di gara e documentazione</i>	pag. 15
<i>art. 16 requisiti di partecipazione</i>	pag. 15
<i>art. 17 procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara</i>	pag. 15
<i>art. 18 criteri di aggiudicazione – operazioni di gara</i>	pag. 16
<i>art. 19 avviso sui risultati degli affidamenti non preceduti da pubblicazione di un bando di gara</i>	pag. 18
<b>IV. Sponsorizzazioni</b>	
<i>art. 20 sponsorizzazioni</i>	pag. 19
<b>V. Spese in contanti</b>	
<i>art. 21 spese a mezzo cassa economica</i>	pag. 19
<i>art. 22 limite</i>	pag. 19

## **VI. Controllo e liquidazione dei lavori servizi e fornitura**

*art. 23 controllo dei lavori, forniture e servizi* pag. 20

*art. 24 liquidazione fatture* pag. 20

## **VII. Disposizioni finali**

*art. 25 tutela della privacy* pag. 20

*art. 26 foro competente e accesso agli atti* pag. 21

*art. 27 entrata in vigore* pag. 21

## **PREMESSA**

Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'acquisizione dei beni e servizi per l'attività della Fondazione Teatro Alla Scala (da ora anche la Fondazione).

Oggetto del presente Regolamento sono:

- a) le procedure di acquisto superiori al valore di euro 221.000,00 (duecentoventunomila/00), IVA esclusa;
- b) le procedure di acquisto inferiori al suddetto importo che potranno avvenire anche in economia.

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'acquisizione di beni e servizi avvenga nel rispetto del D. Lgs. n. 50/2016, da ora anche il "Codice", e comunque nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, ed economicità dell'azione amministrativa, oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità previsti sia dalla normativa nazionale che comunitaria.

Il principio di economicità potrà essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal Codice, ai criteri, comunque previsti dal bando o dalla lettera di invito, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.

L'attività contrattuale della Fondazione, ove non diversamente previsto, dovrà svolgersi nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile.

Il limite di importo si intende automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto per le soglie stabilite dall'art. 35 del Codice.

## **I. Principi generali e soglie**

### ***Articolo 1***

#### ***Ambito di applicazione e principi generali***

Il presente Regolamento si applica a tutti i contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie, come stabilite dall'articolo 35, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

Gli importi delle soglie devono intendersi automaticamente adeguati a quanto previsto dall'art. 35, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalla specifica normativa ovvero a seguito di rideterminazione periodica da parte della Commissione Europea, che trova diretta applicazione dalla data di entrata in vigore a seguito di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.

Il calcolo del valore stimato di ciascun contratto deve essere effettuato ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e ss. del D. Lgs. n. 50/2016 e deve tener conto dell'importo stimato massimo, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi espressamente contemplati nella documentazione di gara, relativamente alla categoria merceologica di riferimento.

Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (IVA).

Le spese per lavori, servizi e forniture non possono essere artificiosamente frazionate allo scopo di sottoporle alla disciplina delle acquisizioni in economia.

Per gli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 D. Lgs. n. 50/2016, la Fondazione garantisce in aderenza:

- a. al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b. al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c. al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d. al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e. al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f. al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g. al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h. al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i. al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- j. ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale: la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- k. al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi: l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate

La Fondazione tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando

requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice).

Si applica inoltre l'art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 nella parte in cui stabilisce che *“le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38”*.

La Fondazione può ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice dei contratti pubblici).

La Fondazione verifica se per un appalto di dimensioni inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici vi sia un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia, quali, a titolo esemplificativo, il luogo dell'esecuzione, l'importanza economica e la tecnicità dell'intervento, le caratteristiche del settore in questione (si veda la Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 179/02), relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici»). Per l'affidamento di appalti e concessioni di interesse transfrontaliero certo la Fondazione adotta le procedure di gara adeguate e utilizza mezzi di pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l'apertura del mercato alle imprese estere.

## **Articolo 2** **Aspetti organizzativi**

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle regole di concorrenza, la Fondazione può acquisire informazioni, dati e documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

L'attività negoziale della Fondazione si esplica attraverso la sottoscrizione di contratti ai quali si perviene per il tramite di procedure aperte, ristrette, negoziate o

attraverso negoziazione diretta, conformemente a quanto stabilito dal presente Regolamento, nonché dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Il Servizio Provveditorato è il soggetto incaricato della gestione delle richieste di acquisto, dell'applicazione delle norme previste negli articoli successivi, della predisposizione degli ordini e della relativa conclusione

I Soggetti richiedenti gli acquisti sono le entità organizzative autorizzate dalla Fondazione ad avanzare richieste di acquisto di beni e servizi e dovranno certificare l'avvenuta esecuzione della fornitura o del servizio in conformità alla richiesta di acquisto, essendo le consegnatarie dell'ordine.

I soggetti richiedenti devono essere titolari di specifiche deleghe e poteri nonché appropriato centro di costo sul quale far gravare l'importo della fornitura e/o della prestazione richiesta.

In relazione a ciascuna richiesta di acquisto, stante l'assegnazione a ciascun centro di costo di relativo budget di spesa, il soggetto richiedente deve certificare la disponibilità di spesa nell'ambito del budget assegnato.

Non appena definita la Stagione per l'anno successivo, e comunque entro il 30 settembre di ogni anno, ogni soggetto autorizzato ad avanzare richieste di acquisto di beni e servizi segnala al Servizio Provveditorato della Fondazione, in base alle notizie ed esigenze note a quella data e con possibilità di successive variazioni e integrazioni, la tipologia e i quantitativi di beni e servizi che ritiene si renderanno necessari sulla base della programmazione delle proprie attività.

A tale scopo ogni soggetto richiedente formalizza al Servizio Provveditorato i fabbisogni necessari mediante apposito modulo "RDA" (richiesta di acquisto) unitamente ad eventuali relazioni specifiche, capitolati e qualunque altra informazione utile e necessaria per consentire al Servizio Provveditorato la corretta acquisizione delle relative offerte.

La RDA, contenente le autorizzazioni prescritte dalla procedura acquisti interna della Fondazione, dovrà riportare la precisa indicazione del bene o servizio di cui si richiede l'acquisto, il quantitativo, la tipologia, i termini e la motivazione che giustifica l'acquisto stesso.

Il Servizio Provveditorato, sulla base delle segnalazioni pervenute, procede alla scelta del contraente, tenendo conto dell'importo stimato della fornitura o del servizio, applicando il Codice e le norme del presente Regolamento.

In particolare, per quanto attiene gli acquisti di materie prime necessarie alla realizzazione di elementi scenografici, costumi, attrezzeria etc., la Direzione dell'Allestimento Scenico, una volta acquisiti gli elaborati tecnici forniti dagli Scenografi e dai Costumisti scritturati per le produzioni programmate nella Stagione, nei termini fissati dai contratti stipulati con le predette figure, procede d'intesa con i reparti tecnici coinvolti nell'attività di realizzazione, alla individuazione dei fabbisogni necessari note in quel

momento.

Le necessità così determinate saranno inviate al Servizio Provveditorato con le modalità di cui al presente articolo.

In caso di eventuali, imprevedibili ed urgenti fabbisogni connessi alla realizzazione o adeguamento degli allestimenti scenici necessari ad assicurare la tempestiva realizzazione delle opere, balletti e delle manifestazioni, nei tempi previsti dal calendario di attività della Fondazione, di importo superiore alla soglia di cui al successivo art. 5 comma IB, rimane salva la possibilità di avviare procedimenti specifici mediante affidamento diretto motivato, previa autorizzazione del Sovrintendente o del Direttore Generale.

Il Servizio Provveditorato, ricevuta la richiesta di acquisto, identifica la procedura da adottare secondo l'ammontare di spesa previsto e avvia la conseguente procedura di affidamento.

La richiesta di acquisto ed i suoi allegati è sostitutiva della determina a contrarre e costituisce elemento necessario per l'avvio delle procedure per l'affidamento delle forniture di beni e servizi sottosoglia.

### ***Articolo 3*** ***Definizioni***

Al fine di dare una corretta interpretazione del presente documento, i termini sotto riportati sono utilizzati con i seguenti significati:

***Regolamento*** - il presente documento redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, del d.lgs. 50/2016;

***Operatore economico*** - imprenditore, fornitore, prestatore di servizi o un raggruppamento temporaneo o consorzio di essi, così come singolarmente definiti dall'art. 3, comma 2.3, lettera p) del D. Lgs. n. 50/2016;

***Proceduta aperta*** - la procedura in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta, come definito dall'art. 3, lettera sss) del D. Lgs. n. 50/2016;

***Procedura ristretta*** - la procedura alla quale ogni operatore economico può chiedere di partecipare, fornendo le informazioni appositamente richieste per la selezione qualitativa e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, a seguito della valutazione da parte di queste ultime delle informazioni fornite, come definito dall'art. 3, lettera ttt) del D. Lgs. n. 50/2016;;

***Procedura negoziata*** - (con o senza previa pubblicazione di bando di gara) la procedura in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, come definito dall'art. 3, lettera uuu) del D. Lgs. n. 50/2016;;

***Affidamento diretto*** – affidamento di un contratto di lavori, servizi o forniture, mediante consultazione diretta di un operatore economico;

***Albo dei fornitori*** – albo di operatori economici, in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in relazione alle diverse tipologie di appalti, istituito dalla Fondazione



Teatro alla Scala con le modalità di cui ai successivi artt. 10 – 12, al fine di individuare i soggetti a cui affidare i contratti di forniture, servizi e lavori, nel rispetto delle procedure di cui al presente Regolamento.

## ***Articolo 4*** ***Procedure di affidamento***

Le procedure di affidamento degli appalti oggetto del presente Regolamento sono l'affidamento diretto o la procedura negoziata senza pubblicazione del bando, a seconda dei limiti di importo di cui al successivo articolo 5.

La scelta della procedura più idonea è comunque stabilita dalla Fondazione, la quale potrà bandire – a seconda dell'oggetto e delle caratteristiche dell'appalto da affidare e comunque sempre nel rispetto dei principi di economicità, imparzialità e parità di trattamento – anche per l'affidamento di appalti aventi valori inferiori alle soglie comunitarie, procedure aperte o ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando, con le forme di pubblicità semplificate indicate nel presente Regolamento, ovvero, con decisione motivata, procedere all'affidamento diretto di appalti con valori superiori alle soglie previste nel successivo art. 5.

Le procedure di affidamento volte alla stipula di un contratto di cui al presente Regolamento sono previamente e formalmente autorizzate, secondo quanto previsto dalle procedure interne della Fondazione e in conformità al sistema interno dei poteri di spesa.

## ***Articolo 5*** ***Limiti di importo e modalità di affidamento***

L'affidamento di lavori, forniture e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria può essere distinto nei limiti di importo di seguito indicati.

### **I. Fasce di valore e modalità di affidamento per servizi, forniture:**

**A. affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro:** affidamento diretto, (art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016);

**B. affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino alla soglia comunitaria:** procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, da espletarsi, secondo le modalità di cui ai successivi artt. 17 e ss. del presente *Regolamento*, mediante la consultazione di cinque operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei (art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016).

Gli operatori economici con cui stipulare in via diretta o da invitare alle procedure negoziate verranno individuati tramite l'*Albo dei fornitori*, prestatori di servizi ed esecutori di lavori ovvero sulla base di indagini di mercato.

Gli affidamenti avverranno nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e, ove possibile, di rotazione.

### **II. Fasce di valore e modalità di affidamento per lavori:**

- A. affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro:** affidamento diretto, (art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016);
- B. affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiori a 150.000 euro:** procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, da espletarsi, secondo le modalità di cui ai successivi artt. 17 e ss. del presente *Regolamento*, mediante la consultazione di dieci operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei (art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016);
- C. affidamenti di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore ad un milione di euro:** procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, da espletarsi, secondo le modalità di cui ai successivi artt. 17 e ss. del presente *Regolamento*, mediante la consultazione di 15 operatori economici se sussistono in tal numero soggetti idonei (art. 36, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016);
- D. affidamenti di importo pari o superiore ad un milione di euro:** procedura aperta, ristretta o negoziata previa pubblicazione di bando di gara, a seconda delle esigenze della stazione appaltante (art. 36, comma 2, lettera d), del D. Lgs. n. 50/2016).

## ***Articolo 6***

### ***Responsabile del procedimento***

Nell'attività finalizzata all'acquisizione di forniture di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria il Responsabile del Procedimento (RUP), ove non diversamente stabilito, è di norma il Provveditore, quale funzionario delegato.

Il RUP svolge i compiti affidatigli dalla legge, con il supporto dei dipendenti in servizio presso la Fondazione in conformità a quanto previsto dall'art. 31 comma 4 del codice, per le varie fasi del procedimento di affidamento.

Il RUP può essere supportato, per esigenze tecniche, afferenti alle sue funzioni, da altre figure professionali della Fondazione.

## ***Articolo 7***

### ***Adempimenti nei confronti dell'autorità nazionale anticorruzione (ANAC)***

Nelle procedure di affidamento disciplinate dal presente Regolamento dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti riguardanti la richiesta del codice identificativo gara (Cig)

Ogni gara per acquisizione di lavori, servizi e forniture viene identificata e tracciata negli archivi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione attraverso il CIG (codice identificativo gara), che in base a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 è necessario anche per tracciare i flussi finanziari e prevenire le infiltrazioni mafiose.

In base alle disposizioni il CIG è obbligatorio per qualsiasi transazione di qualsiasi importo, cioè a partire da 0.- €, e deve essere richiesto all'ANAC ed essere comunicato ai fornitori.

Il presente articolo non trova applicazione in caso di appalti c.d. estranei, non soggetti all'applicazione del D. Lgs. n. 50/2016.

## **Articolo 8**

### ***Soggetti ammessi e requisiti di ordine generale e speciale***

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento ovvero alla stipula dei relativi contratti di appalto tutti i soggetti di cui all'articolo 45 del D. Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti minimi di:

- a. idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- b. capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- c. capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

A prescindere dalla tipologia di procedimento posto in essere per la selezione dell'appaltatore, tutti i soggetti con cui la Fondazione stipula contratti rientranti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento non devono trovarsi in alcuna delle situazioni motivo di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016.

Con riferimento a tutti i contratti aventi ad oggetto lavori, ciascun operatore economico selezionato dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti per i lavori pubblici dal D. Lgs. n. 50/2016. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

Per ciascun contratto di appalto rientrante nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, La Fondazione, prima della liquidazione dei compensi, dovrà acquisire il documento unico di regolarità contributiva dell'operatore economico e sospendere i pagamenti nel caso in cui lo stesso risulti negativo. A tal fine, si applica l'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016.

È ammesso l'avvalimento nei termini e nei modi previsti dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.

### ***Articolo 9***

#### ***Subappalto e cessione del contratto***

In linea generale è ammesso il ricorso al subappalto nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Tuttavia a seconda dell'oggetto e delle caratteristiche dell'appalto da affidare, la Fondazione si riserva la facoltà di prevedere il divieto di subappalto.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016.

## **II. Albo dei fornitori**

### ***Articolo 10***

#### ***Albo dei fornitori***

La Fondazione Teatro alla Scala gestisce un proprio Albo dei fornitori.

L'Albo è utilizzato di norma dalla Fondazione per procedere all'individuazione degli operatori economici con cui procedere agli affidamenti diretti ovvero da invitare alle procedure di cui al precedente art. 5 del presente Regolamento, nel rispetto, ove possibile, del criterio di rotazione.

L'inserimento nell'Albo dei Fornitori non comporta l'automatica garanzia di invito alle procedure attivate relativamente ai gruppi merceologici per cui si è iscritti, restando salva, in ogni caso, la facoltà per Fondazione di ricorrere ad operatori economici non iscritti all'Albo dei Fornitori, ma individuati mediante apposite indagini di mercato.

L'Albo dei fornitori contiene l'elenco generale dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, in cui sono iscritti e classificati gli operatori economici interessati in possesso di requisiti di ordine generale, di capacità tecnico-organizzativa, professionale ed economico-finanziaria, idonei all'affidamento dei contratti aziendali.

L'Albo dei fornitori è pubblicato sul sito web della Fondazione.

### ***Art. 11***

#### ***Modalità d'iscrizione e revisione dell'Albo***

Tutti gli operatori economici interessati, che non si trovino in alcuna delle cause di esclusioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016, hanno facoltà di richiedere l'iscrizione alla sezione dedicata ai servizi, e alle forniture, per categoria merceologica/tipologica.

L'iscrizione è aperta e può avvenire in qualsiasi momento.

La Fondazione procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza.

La Fondazione procederà alla revisione dell'elenco, con cadenza biennale o al verificarsi di determinati eventi, in modo da procedere alle eventuali variazioni (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco). La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.

L'esclusione dall'Albo dei fornitori di un operatore economico potrà avvenire solo per ragioni fondate sulla sussistenza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

## ***Art. 12***

### ***Decadenza dell'iscrizione***

La Fondazione esclude dall'Albo dei fornitori, secondo motivata valutazione, gli operatori economici che:

- a. hanno perso i requisiti richiesti per l'iscrizione;
- b. hanno commesso un errore grave o grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Fondazione.

Possono altresì essere esclusi quegli operatori economici che non hanno presentato offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

## **III. Procedure di affidamento**

### ***Articolo 13***

#### ***Affidamenti diretti***

Gli affidamenti diretti senza gara sono consentiti per contratti aventi valore inferiore alle soglie di cui ai punti I.A. e II.A. del precedente art. 5 del presente Regolamento, nonché, a prescindere dal valore, qualora ricorrano una o più delle fattispecie di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero quando sussistano specifiche e motivate esigenze connesse alla tipologia di contratto da affidare. Il linea generale:

- per beni o servizi di immediato impiego, il cui valore contrattuale risulti di importo inferiore ad euro 10.000,00 (IVA esclusa), si potrà procedere prescindendo dal confronto concorrenziale, interpellando direttamente il fornitore per l'acquisizione a prezzo di mercato di quanto necessario, preferibilmente previo ottenimento del preventivo da parte della ditta fornitrice e con emissione di apposito ordine.  
È, tuttavia, necessario che il prezzo sia consono ed adeguato al mercato (il riscontro di tale adeguatezza può avvenire, anche, a mezzo di consultazioni digitali o comparazioni con affidamenti simili avvenuti in anni precedenti)
- per beni o servizi o lavori il cui valore contrattuale (IVA esclusa) sia superiore ad euro 10.000,00, ma inferiore ad euro 30.000,00 si procederà previa richiesta di almeno due preventivi, se sussistono in tale numero operatori economici idonei, redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito e nel disciplinare tecnico;

- per beni o servizi o lavori il cui valore contrattuale (IVA esclusa) sia superiore ad euro 30.000,00, ma inferiore ad euro 40.000,00 si procederà previa richiesta di almeno tre preventivi, se sussistono in tale numero operatori economici idonei, redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito e nel disciplinare tecnico.

La Fondazione dovrà richiedere a ciascun operatore economico non iscritto all'albo dei Fornitori il rilascio di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al precedente art. 8 del presente Regolamento.

La Fondazione si riserva di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti previsti nella richiesta di offerta e dichiarati in sede di offerta medesima.

Rimane, in ogni caso ferma, la facoltà per la Fondazione di applicare, anche ai contratti oggetto del presente articolo, procedure aperte, ristrette, negoziate previa o senza pubblicazione di un bando, con le forme di pubblicità semplificate indicate nel presente Regolamento, a seconda dell'oggetto e delle caratteristiche dell'appalto da affidare.

E' facoltà della Fondazione richiedere agli appaltatori la presentazione di apposito deposito cauzionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

La stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere o modulo d'ordine.

Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, del Codice dei contratti pubblici fa sì che l'affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente. La Fondazione motiva tale scelta in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici

## ***Articolo 14*** ***Procedure***

Per l'affidamento di tutti i contratti aventi valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, che non rientrino nell'ambito di applicazione delle disposizioni relative agli affidamenti diretti di cui al precedente art. 13 del presente Regolamento, la Fondazione espleterà, di norma, una procedura negoziata

senza previa pubblicazione del bando di gara, con le modalità indicate nei successivi articoli.

La procedura si articola in tre fasi:

a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;

b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;

c) stipulazione del contratto.

## INDAGINE DI MERCATO

L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il responsabile unico del procedimento (RUP) ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla Fondazione, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La Fondazione deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

La Fondazione assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la Fondazione pubblica un avviso sul proprio sito web, nella sezione "*amministrazione trasparente*" sotto la sezione "*bandi e contratti*", o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini



della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la Fondazione si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

In alternativa, la Fondazione può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli dall'Albo appositamente costituito, secondo le modalità di seguito individuate.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice dei contratti pubblici la Fondazione è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Pertanto, l'invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la Fondazione può procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione dell'elenco. In tale ipotesi, la Fondazione rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La Fondazione può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze - indicandolo nella determina a contrarre o nell'atto equivalente - purché superiore ai minimi previsti dall'art. 36 del Codice dei contratti pubblici.

La Fondazione invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati, compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente, a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3, del Codice dei contratti pubblici oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico.

L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata, dunque seria, tra cui almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel



caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;

- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice dei contratti pubblici e motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui al comma 4 del predetto art. 95. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- l) le modalità del sorteggio, in sede di gara, da effettuarsi successivamente alla fase di ammissione delle offerte, del metodo per la valutazione della congruità delle offerte tra quelli elencati all'art. 97, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

*Tale procedura si applica ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque*

Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2 dell'art. 36 del Codice dei contratti pubblici, la verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice dei contratti pubblici è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal Responsabile del Procedimento o da un suo delegato con l'ausilio, ove necessario, da uno o più tecnici competenti in relazione alla tipologia di bene o servizio da acquisire.

Le attività svolte dal Responsabile del Procedimento saranno sintetizzate in apposita relazione contenente le indicazioni relative all'oggetto del servizio o della fornitura e all'andamento del confronto concorrenziale.

Il Responsabile del Procedimento può escludere l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti nel suo complesso inaffidabile.

## ***Articolo 15***

### ***Termini di gara e documentazione***

Per i termini di gara si rimanda, in linea generale, alle disposizioni contenute nell'art. 79 del D. Lgs n. 50/2016.

In ragione della particolare attività della Fondazione finalizzata alla produzione e messa in scena di spettacoli teatrali, per le procedure di affidamento sottosoglia di cui al precedente art. 5, punti IB e IIB, il Responsabile del procedimento assegna un termine di almeno 5 giorni lavorativi per il ricevimento delle offerte dalla data di invio della lettera d'invito.

Nei casi di estrema urgenza tale termine potrà essere ridotto dal Responsabile in funzione dell'urgenza stessa, adeguatamente motivata.

La documentazione di gara indica in maniera chiara ed esaustiva tutte le informazioni necessarie ai concorrenti per la formulazione dell'offerta.

## ***Articolo 16***

### ***Requisiti di partecipazione***

In ragione della particolare attività della Fondazione finalizzata alla produzione e messa in scena di spettacoli teatrali, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 8 del presente Regolamento in merito ai soggetti ammessi alle procedure di gara e ai requisiti di ordine generale, la Fondazione potrà decidere di richiedere ai concorrenti il possesso di requisiti di capacità tecnico-professionale e/o economico-finanziaria specifici e propri della particolare attività richiesta.

## ***Articolo 17***

### ***Procedure negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara***

Per gli affidamenti di contratti aventi i valori indicati ai punti I.B. e II.B. del precedente art. 5 del presente Regolamento, la Fondazione effettuerà una procedura

negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con invito rivolto a 5 operatori economici (se si tratta di forniture o servizi) ovvero 10 operatori economici (se si tratta di lavori), ove esistenti, individuati tramite il proprio Albo dei Fornitori ovvero mediante apposita indagine di mercato.

Per gli affidamenti di contratti aventi i valori indicati al punto II.C. del precedente art. 5 del presente Regolamento, la Fondazione effettuerà una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con invito rivolto ad almeno 15 operatori economici, ove esistenti, individuati tramite il proprio Albo dei Fornitori ovvero mediante apposita indagine di mercato.

La procedura è identica a quella indicata all'art. 14.

Nei casi di urgenza i termini possono essere ridotti in funzione dell'urgenza stessa, purché adeguatamente motivata.

Gli operatori economici dovranno presentare:

- un'offerta economica ed eventualmente un'offerta tecnica, a seconda del criterio di aggiudicazione prescelto;
- per i soli operatori economici che siano individuati mediante indagine di mercato e non siano già iscritti nell'Albo dei fornitori della Fondazione, dichiarazioni sostitutive, ex DPR n. 445/2000, afferenti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al precedente art. 8 del presente Regolamento.

La Fondazione ha comunque la facoltà di prevedere che i concorrenti debbano essere in possesso di eventuali ulteriori requisiti tecnici e/o economici, in conformità a quanto disposto al precedente art. 16 del presente Regolamento.

E' altresì facoltà della Fondazione richiedere ai concorrenti la costituzione di apposito deposito cauzionale.

I risultati delle procedure negoziate di cui al presente articolo sono pubblicati sul sito [www.teatrollascale.org](http://www.teatrollascale.org), nella sezione dedicata ai Fornitori

## **Articolo 18**

### ***Criteri di aggiudicazione – operazioni di gara***

Nelle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso (qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016) o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 95 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo le esigenze all'uopo indicate dalla Fondazione ed in relazione all'oggetto e alla tipologia dell'appalto da affidare.

#### **CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO**

Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, l'esame e la scelta delle offerte sono effettuati, in seduta pubblica, dal Responsabile del Procedimento

o da un suo delegato con l'ausilio, ove necessario, da uno o più tecnici competenti in relazione alla tipologia di bene o servizio da acquisire.

Le attività svolte dal Responsabile del Procedimento saranno sintetizzate in apposita relazione contenente le indicazioni relative all'oggetto del servizio o della fornitura e all'andamento del confronto concorrenziale.

Il Responsabile del Procedimento può escludere l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti nel suo complesso inaffidabile.

La Fondazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di nominare una commissione di gara composta da minimo tre membri, nel rispetto della disciplina vigente.

#### CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando o l'invito stabiliscono i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, il loro peso e le metodologie di calcolo che verranno applicate nella valutazione delle offerte, in conformità a quanto stabilito da ANAC nelle Linee Guida attuative del D. Lgs n. 50/2016.

In tal caso, le operazioni di gara e la valutazione dell'offerta verranno espletate da apposita Commissione esaminatrice, nominata dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte, composta da tre componenti aventi specifiche competenze tecniche, giuridiche o amministrative individuati tra i dipendenti della Fondazione. Nel caso di situazioni di particolare complessità la Commissione esaminatrice potrà essere composta da un numero massimo di cinque commissari.

In caso di accertata carenza nell'organico della Fondazione di adeguate professionalità, i componenti della Commissione giudicatrice potranno essere individuati anche al di fuori della Fondazione e devono possedere comprovate competenze specifiche nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In tal caso, la Fondazione inoltrerà apposita richiesta all'Autorità anticorruzione (ANAC) e procederà con sorteggio pubblico alla scelta dei candidati.

In ogni caso, i commissari devono pronunciarsi, al momento dell'accettazione dell'incarico, in merito all'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione e non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

La Fondazione pubblica tempestivamente, comunque prima dell'insediamento della commissione, sul proprio profilo WEB nella sezione "amministrazione trasparente", la composizione della commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice opera in piena autonomia ed è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, secondo i criteri motivazionali presenti negli atti di gara. La Fondazione assicura gli strumenti di ausilio ai commissari di gara per risolvere questioni di tipo amministrativo al fine di non determinare interferenze nel processo di valutazione delle offerte e può prevedere ulteriori adempimenti per la

commissione, purché questi siano indicati nella documentazione di gara. Tra questi è da ricomprendere l'ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche, rimessa a quest'ultimo. Alla commissione non possono essere attribuiti compiti di amministrazione attiva, che competono alla Fondazione.

Ai fini della prevenzione della corruzione il Presidente della commissione e/o i singoli commissari segnalano immediatamente all'Autorità e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente, qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte dei concorrenti e, in generale, di qualsiasi soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara.

La Commissione: (i) apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della integrità dei plichi e della presenza dei documenti richiesti nel bando di gara ovvero nella lettera di invito; (ii) in una o più sedute riservate, o lavorando da remoto mediante un canale telematico che assicuri l'autenticità nonché la riservatezza delle comunicazioni, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito; (iii) successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede alla individuazione dell'offerta che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice ovvero indica al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6, del Codice appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.

L'aggiudicazione diviene efficace solo a seguito della positiva verifica del possesso dei requisiti richiesti ai concorrenti ed autodichiarati in sede di procedura di affidamento dal concorrente risultato aggiudicatario.

Ai concorrenti verranno trasmesse le comunicazioni di cui all'articolo 76 del D. Lgs. n. 50/2016.

La Fondazione, in caso d'urgenza e con adeguata motivazione, può procedere alla consegna delle attività in pendenza delle verifiche dei requisiti e nelle more della stipula del contratto.

## ***Articolo 19***

### ***Avviso sui risultati degli affidamenti non preceduti da pubblicazione di un bando***

Sul sito della web della Fondazione [www.teatroallascala.org](http://www.teatroallascala.org) (nella sezione Fornitori appositamente dedicata) sarà pubblicato:

- l'esito degli affidamenti di lavori, servizi e forniture assegnati tramite amministrazione o affidamento diretto di valore complessivo pari o superiore a 40.000,00 €

- l'esito delle procedure negoziate di cui all'art. 14 con l'indicazione dell'elenco dei soggetti invitati, di quelli che hanno proposto offerte e del criterio di aggiudicazione prescelto

## IV. Sponsorizzazioni

### *Articolo 20* *Sponsorizzazioni*

Per l'affidamento dei contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture di importo pari o inferiore a euro 40.000,00 mediante affidamento diretto previa consultazione da uno a tre operatori economici, tenuto conto dell'oggetto e del valore del contratto.

Per l'affidamento dei contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e fino alla soglia comunitaria mediante pubblicazione, per almeno trenta giorni sul sito web istituzionale della Fondazione di un avviso che renda nota la ricerca dello sponsor nei limiti dell'art. 19 del Codice

## V. Spese in contanti

### *Articolo 21* *Spese a mezzo cassa economale*

Per le spese effettuate mediante il fondo economale, è consentito l'utilizzo di contanti per un importo massimo di euro 1.000,00 nel rispetto della normativa vigente.

Possono essere acquistati mediante il fondo economale beni e servizi che rientrano nelle spese minute e di non rilevante entità, necessarie per sopperire, con immediatezza ed urgenza, ad esigenze funzionali della Fondazione, rientrano in tale novero, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- spese postali, telegrafiche, acquisto di valori bollati e spedizioni a mezzo servizio postale o corriere;
- acquisto di beni (materiali di consumo in genere) e servizi, nonché riparazione e manutenzione di beni mobili, macchine ed attrezzature;
- acquisto stampati, modulistica, cancelleria;
- spese per missioni e trasferte;
- acquisto di libri, giornali e pubblicazioni;
- spese di rappresentanza;
- spese minute di carattere diverso necessarie a soddisfare fabbisogni correnti per la Fondazione non altrimenti individuabili nell'elencazione entro il limite di cui al precedente comma.

### *Art. 22* *Limite*

Il limite di € 1.000,00 può essere superato sino a € 3.000,00, previa autorizzazione esplicita del Sovrintendente o del Direttore Generale, per casi particolari quando l'unica modalità di pagamento possibile sia per contanti, oltre che nei casi di comprovata urgenza.

Le spese di cui sopra devono essere documentate da fattura o ricevuta fiscale o altri documenti validi agli effetti fiscali.

## **V. Controllo e Liquidazione dei lavori servizi e forniture**

### ***Articolo 23***

#### ***Controllo dei lavori, forniture e servizi***

Le fatture relative a lavori, forniture e servizi, per importi inferiori a € 40.000,00, dovranno essere trasmesse al Responsabile del Servizio interessato, il quale controllerà - sotto la sua personale responsabilità - la regolarità delle fatture e note di spesa in relazione alle ordinazioni, alla natura e qualità delle merci fornite, alle condizioni e patti prestabiliti, nonché se i lavori e i servizi siano stati regolarmente eseguiti, e attesterà la regolare esecuzione e darà il nulla osta alla liquidazione mediante firma delle fatture.

Per importi superiori dovrà provvedersi al collaudo o alla attestazione di regolare esecuzione.

Il pagamento relativo agli acquisti sotto soglia è disposto, previa verifica della regolarità contributiva (DURC), a seguito dell'emissione di regolare fattura elettronica da parte del fornitore, nel termine indicato nei relativi accordi contrattuali.

### ***Articolo 24***

#### ***Liquidazione fatture***

Le fatture relative a lavori, forniture e servizi munite del visto di regolarità, e corredate della relativa documentazione sono liquidate dalla Direzione Amministrazione e Finanza

I pagamenti sono disposti, salvo diverso termine inserito nella lettera di invito od altro accordo tra le parti, entro 60 (sessanta) giorni dal collaudo o dalla verifica della prestazione o della fornitura ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture, con riferimento a fine mese.

## **VI Disposizioni finali.**

### ***Articolo 25***

#### ***Tutela della privacy***

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, la Fondazione tratterà i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto; i soggetti interessati hanno comunque la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'articolo 13 del suddetto decreto legislativo.

### ***Articolo 26***

#### ***Foro competente e accesso agli atti***

Avverso gli atti relativi alle procedure espletate in ottemperanza al presente regolarmente, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Lombardia, nei termini e con le modalità di cui al D. Lgs. n. 104/2010.

Il Foro competente, se non diversamente concordato tra le parti, è il Foro di Milano.

Trovano applicazione la legge n. 241/1990 e l'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'accesso agli atti.

## ***Articolo 27***

### ***Entrata in vigore***

Il presente *Regolamento* entra in vigore all'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione della Fondazione e cinque giorni dopo la sua pubblicazione sul sito [www.teatroallascala.org](http://www.teatroallascala.org)